

# **BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA SUPERIORI A 350kW**

## ***Art. 1 (Finalità)***

La finalità dell'iniziativa è la promozione dell'utilizzo delle biomasse per la produzione di energia, realizzata attraverso la concessione di un contributo provinciale in conto capitale, nella misura massima del 75% del costo d'investimento ammesso – IVA esclusa – ma fino ad un massimo di 250.000Euro.

## ***Art. 2 (Interventi ammissibili)***

- a) Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa, di cui si allega una rassegna tecnologica all'Allegato 1.
- b) Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui progettazione esecutiva risulti avviata successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

## ***Art. 3 (Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)***

- a) Possono formulare domanda di contributo i comuni della provincia di Torino, in qualità di proprietari della centrale da realizzare. L'impianto potrà essere al servizio anche di utenze non comunali.
- b) Il richiedente, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto cofinanziato assicurandone le migliori condizioni di esercizio nel rispetto della normativa vigente e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti. Per lo stesso numero di anni l'impianto a biomassa deve produrre una quantità di energia termica non inferiore a 5GJ su kW installato, per ciascuno dei cinque anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto.
- c) Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è installato, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a rispettare quanto previsto al comma precedente. Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

## ***Art. 4 (Monitoraggio degli impianti)***

- a) I beneficiari del contributo provinciale si impegnano a monitorare e registrare il funzionamento della centrale termica relativamente ai seguenti parametri:
  - produzione di energia termica annua;
  - ore di funzionamento annue;
  - quantità, tipologia e provenienza del materiale con cui viene alimentata la centrale termica a biomassa.

- b) Con cadenza annuale e per un periodo di cinque anni il beneficiario si impegna a trasmettere alla Provincia di Torino (Servizio Risorse Energetiche) i dati di cui sopra.

**Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)**

- a) Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, entro 120 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa alla Provincia di Torino, Via Valeggio 5, 10128 Torino – Servizio Risorse Energetiche - entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra.
- b) Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna diretta presso gli Uffici dell'Amministrazione, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.
- c) Le domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, che non siano pervenute alla Provincia di Torino entro 15 giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammesse a partecipare.
- d) Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda in duplice copia e deve riportare sul frontespizio la dicitura “Domanda di contributo per impianto termico alimentato a biomassa”.
- e) Alla domanda, redatta in conformità al modello di cui all’Allegato A, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione in duplice copia:
- la scheda tecnica di cui all’Allegato B in formato cartaceo ed elettronico;
  - piano finanziario di cui all’Allegato C;
  - dichiarazione sostitutiva che attesti che per la realizzazione degli interventi non è richiesta alcuna autorizzazione o atto analogo o che elenchi quelli necessari alla realizzazione dell’intervento ai sensi della normativa vigente (Allegato D);
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorietà che attesti che il contributo provinciale sia compatibile con eventuali contributi ricevuti o richiesti ad altri enti pubblici o privati (Allegato D);
  - il progetto preliminare dell’impianto e delle opere edili strettamente necessarie all’intervento sottoscritto da un tecnico abilitato;
  - autorizzazione a eseguire l’intervento sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia, qualora diverso dal soggetto richiedente;
  - lettere di intenti di eventuali enti pubblici o privati che hanno dichiarato la loro disponibilità a concedere contributi a fondo perduto per la realizzazione dell’impianto;
  - lettere di intenti che attestino la presenza di accordi e intese sulla fornitura del materiale di approvvigionamento dell’impianto. In tali lettere deve essere data indicazione circa i quantitativi, le caratteristiche qualitative e la provenienza di tale materiale;
  - planimetrie da cui risulti l’ubicazione dell’intervento da realizzare.
- f) Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello di cui all’allegato A e spedite al seguente indirizzo:

Provincia di Torino  
Servizio Risorse Energetiche  
Via Valeggio 5  
10128 Torino

- g) La Provincia di Torino si riserva di richiedere approfondimenti in ordine alla documentazione prodotta. Il mancato invio di quanto richiesto entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta sarà considerato come rinuncia.
- h) Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente alla Provincia di Torino al su citato indirizzo.

#### **Art. 6 (Spese ammissibili)**

- a) Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente alle voci di costo di cui all'Allegato C.
- b) Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda.

#### **Art. 7 (Entità del contributo)**

- a) Sulla base delle procedure dettagliate all'art.8, sarà elaborata una graduatoria di merito dei progetti presentati. Ai progetti collocati ai primi posti della graduatoria sarà attribuito un contributo finanziario pari al valore minore tra 250.000Euro e il 75% delle spese ammissibili (art.6), dettagliate nel piano finanziario preventivo (All.C).
- b) Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici o privati che a loro volta non ne neghino espressamente la cumulabilità. In ogni caso la somma dei contributi di cui sopra non deve superare la soglia del 100 % delle spese ammissibili dettagliate nel piano finanziario preventivo.
- c) Gli eventuali risparmi sulla dotazione finanziaria dell'iniziativa potranno essere utilizzati per il cofinanziamento di un terzo impianto termico alimentato a biomassa.

#### **Art. 8 (Procedure relative all'approvazione delle domande)**

- a) L'esame delle domande sarà effettuato dal Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino in collaborazione con esperti esterni, nominati all'interno di una Commissione di Valutazione.
- b) Le domande di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
  - Sostenibilità socio-economica: piano economico, quota di cofinanziamento, lettere di intenti di terzi finanziatori, ricadute occupazionali, analisi costi-benefici dell'investimento e del *cash-flow* dell'intervento.
  - Sostenibilità ambientale: emissioni, piano di approvvigionamento forestale, logistica.
  - Sostenibilità energetica: rendimento termico nominale utile di impianto determinato in base alle norme UNI-CEN vigenti, tipologia di utenze servite, diagramma di carico e modalità, flessibilità e affidabilità del sistema di gestione dell'impianto.
- c) Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 saranno escluse.
- d) La graduatoria e i relativi importi ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Torino.

### ***Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)***

- a) In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione prevista dal successivo art.11 dovrà essere inviata al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino entro un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di accoglimento della domanda.
- b) In casi eccezionali, indipendenti dalla volontà del richiedente e debitamente motivati, può essere concessa una proroga a seguito di istanza scritta presentata prima della scadenza del suddetto termine.
- c) L'eventuale proroga non può essere superiore a un anno.

### ***Art. 10 (Varianti)***

- a) L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere inoltrata alla Provincia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- b) La suddetta variante verrà esaminata dalla Provincia di Torino che provvederà a comunicare l'approvazione o meno della stessa.
- c) L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso.

### ***Art. 11 (Dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo)***

- a) Le risorse destinate all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in Euro 500.000,00.
- b) L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione, a lavori ultimati, previa presentazione, ai sensi dell'art.9, della seguente documentazione:
  - certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che la stessa è stata eseguita in conformità con quanto dichiarato nella domanda di contributo, sottoscritta dal soggetto richiedente e da un tecnico abilitato;
  - copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione necessaria per la verifica relativa allo stato ed ai fatti dichiarati in domanda) da allegare alla dichiarazione sostitutiva attestante il costo relativo alla realizzazione dell'intervento e loro registrazione nella contabilità e nell'inventario dei beni del comune;
  - dichiarazione di collaudo funzionale ed energetico dell'impianto e dichiarazione di conformità nel rispetto delle norme vigenti;
  - fotografie relative all'intervento realizzato.
- c) Sul contributo approvato può essere richiesta un'anticipazione pari al 50%, garantita da polizza fidejussoria, fidejussione bancaria o fidejussione di SIM iscritta all'Albo, previa presentazione della dichiarazione di inizio lavori. Il saldo sarà erogato al termine dei lavori, a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione da presentare ai sensi del comma b).
- d) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere prima dell'erogazione del contributo alle verifiche di cui all'art.12.
- e) Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente solo nel caso in

cui si superi la soglia del 75% dei costi ammissibili, mentre al contrario in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all'impegno assunto

- f) Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

#### ***Art. 12 (Verifiche)***

- a) La Provincia di Torino si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei cinque anni successivi alla messa in funzionamento dell'impianto.

#### ***Art.13 (Decadenza e revoca del contributo)***

- a) Il mancato invio della documentazione prevista all'art.11 entro il termine di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo o entro il termine conseguente alla concessione di un'eventuale proroga, comportano la revoca del contributo concesso e il recupero dell'anticipazione erogata ai sensi del comma c) dello stesso art.11.
- b) Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
  - sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
  - rimozione, disattivazione, inosservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente nella conduzione e messa in esercizio dell'impianto prima della scadenza dei cinque anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto;
  - produzione di una quantità di energia termica inferiore a 5GJ su kW installato, per ciascuno dei cinque anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto;
  - in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.